*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 116° — Numero 112

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Martedì, 29 aprile 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 febbraio 1975, n. **127.**
**Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, conclusa a Bucarest l'11 novembre 1972.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, conclusa a Bucarest l'11 novembre 1972.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 56 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1975

LEONE

MORO — RUMOR — REALE — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA CONCERNENTE L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE.

LA REPUBBLICA ITALIANA

e

LA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA

Desiderando disciplinare l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, nel rispetto dei principi della sovranità e dell'indipendenza nazionale, dell'eguaglianza dei diritti, del vantaggio reciproco e della non ingerenza negli affari interni, hanno deciso di concludere la presente convenzione e a tale scopo hanno nominato quali loro plenipotenziari:

*Il Presidente della Repubblica italiana*:

l'on. prof. Giuseppe MEDICI, Ministro degli affari esteri;

*Il Consiglio di Stato della Repubblica socialista di Romania*:

il sig. George MACOVESCU, Ministro degli affari esteri,

i quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti godono sul territorio dell'altra Parte contraente dello stesso trattamento dei propri cittadini per quanto riguarda la protezione giuridica dei loro diritti personali e patrimoniali.

2. I cittadini di ciascuna Parte contraente hanno il diritto di rivolgersi liberamente e senza restrizioni alle autorità giudiziarie ed alle istituzioni dell'altra Parte contraente nella cui competenza, in conformità della propria legislazione, rientrano cause civili o penali, possono far valere i propri diritti e interessi di fronte a queste, avanzare richieste e introdurre azioni alle stesse condizioni previste per i propri cittadini.

Articolo 2

Le disposizioni della presente convenzione riguardanti i cittadini di ciascuna Parte contraente si applicano in modo corrispondente anche alle persone giuridiche che hanno la loro sede sul territorio dell'altra Parte contraente e che sono costituite in conformità delle leggi di quest'ultima.

Articolo 3

1. Le richieste per concedere assistenza giudiziaria, come pure gli atti allegati a queste, verranno redatti nella lingua della Parte richiedente e verranno accompagnati da traduzioni nella lingua della Parte richiesta. Le richieste debbono portare il timbro ufficiale.

2. La traduzione viene certificata conforme da parte di un traduttore ufficiale, dell'autorità giudiziaria da cui emana l'atto, delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari di una delle Parti contraenti.

Articolo 4

1. Fatte salve le disposizioni relative all'estradizione, tutte le comunicazioni tra le Parti contraenti, previste dalla presente convenzione, si effettueranno per il tramite dei Ministeri della giustizia.

2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo precedente non escludono la possibilità per le Parti contraenti di comunicare tra loro per la via diplomatica.

Articolo 5

I Ministeri della giustizia delle Parti contraenti si comunicheranno, a richiesta, informazioni in merito alle disposizioni di legge che siano o siano state in vigore nel loro Stato in materia civile e penale.

## PARTE II
## ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE

### *Capitolo I*
### « CAUTIO IUDICATUM SOLVI » E ASSISTENZA GIUDIZIARIA GRATUITA

Articolo 6

1. I cittadini di ciascuna Parte contraente beneficeranno della esenzione della « cautio iudicatum solvi » e dell'assistenza giudiziaria gratuita alle condizioni previste dalla convenzione concernente la procedura civile, conclusa all'Aja il 1° marzo 1954, di cui ambedue gli Stati sono parti, anche se non hanno domicilio o residenza sul territorio di uno dei detti Stati.

2. I cittadini di ciascuna Parte contraente beneficeranno, di fronte alle autorità giudiziarie dell'altra Parte contraente, anche delle riduzioni di tasse che vengono concesse, alle stesse condizioni, ai cittadini di quest'ultima, in relazione alla loro situazione economica.

3. I cittadini di ciascuna Parte contraente, ai quali sia stata concessa l'assistenza giudiziaria gratuita, ovvero la riduzione di tasse, beneficeranno delle stesse agevolazioni anche per la notificazione di atti e l'esecuzione di commissioni rogatorie effettuate nello stesso procedimento, sul territorio dell'altra Parte contraente.

### *Capitolo II*
### NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI ED ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE

Articolo 7

1. Le notificazioni di atti giudiziali e stragiudiziali e le commissioni rogatorie saranno eseguite conformemente alle disposizioni della convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954, fatte salve le disposizioni del presente capitolo.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non escludono la possibilità per le Parti contraenti di notificare direttamente, per il tramite delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari, atti giudiziali o stragiudiziali ai loro cittadini, se questi accettano la notificazione.

Articolo 8

La richiesta per la notificazione di atti o per l'esecuzione di commissioni rogatorie conterrà:

*a*) denominazione dell'autorità dalla quale emana l'atto;

*b*) oggetto della richiesta;

*c*) cognome, nome, qualità, domicilio o residenza delle parti e, per le persone giuridiche, la loro denominazione e sede;

*d*) cognome, nome e indirizzo del destinatario dell'atto da notificare e, per le commissioni rogatorie, l'oggetto di queste, cognome, nome, domicilio o residenza delle persone da interrogare ed, eventualmente, le domande che saranno loro poste.

Articolo 9

Se l'indirizzo della persona da interrogare o alla quale si deve notificare un atto sia indicato in modo insufficiente o inesatto, la Parte richiesta disporrà le opportune ricerche al fine di accertare l'indirizzo esatto.

Articolo 10

La notificazione degli atti e l'esecuzione delle commissioni rogatorie potranno essere rifiutate per i motivi di cui agli articoli 4 e 11 della convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954, nonchè quando siano contrarie all'ordine pubblico della Parte contraente richiesta.

Articolo 11

Le spese causate dall'esecuzione delle richieste non verranno rimborsate tra le Parti contraenti ad eccezione di quelle sostenute per l'esecuzione delle perizie, l'ammontare e la natura delle quali verranno comunicate alla Parte contraente richiedente.

### *Capitolo III*
### RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA CIVILE

Articolo 12

1. Le decisioni giudiziarie pronunciate in materia civile sul territorio di una delle Parti contraenti sono riconosciute sul territorio dell'altra Parte se rispondono alle condizioni seguenti:

*a*) la decisione sia stata pronunciata da una autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 13 della presente convenzione;

*b*) la parte soccombente sia comparsa in giudizio o sia stata regolarmente citata secondo la legge dello Stato sul cui territorio la decisione è stata pronunciata;

*c*) la decisione abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata secondo la legge della Parte contraente in cui è stata pronunciata;

*d*) la decisione non contenga alcuna disposizione che pregiudichi la sovranità, la sicurezza e non sia contraria all'ordine pubblico dello Stato in cui si chiede il riconoscimento;

*e*) fra le stesse parti e sul medesimo oggetto non sia stata pronunciata dalla autorità giudiziaria della Parte contraente richiesta una decisione definitiva;

*f*) nessuna autorità giudiziaria dello Stato richiesto sia stata investita da una istanza tra le stesse parti e sul medesimo oggetto anteriormente alla introdu-

zione della domanda avanti alla autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione di cui si chiede il riconoscimento.

2. Per « decisioni giudiziarie », ai sensi del presente capitolo, si intendono anche le disposizioni relative al risarcimento dei danni o alle restituzioni contenute in una sentenza penale.

Articolo 13

L'autorità giudiziaria dello Stato nel quale è stata pronunciata la decisione è considerata competente, ai sensi dell'articolo 12, lettera *a*), se:

*a*) alla data della presentazione della domanda, il convenuto aveva il domicilio o la residenza sul territorio di detto Stato;

*b*) il convenuto, avendo uno stabilimento o una succursale a carattere commerciale o industriale, oppure di altra natura, sul territorio di detto Stato è stato chiamato in giudizio per una controversia riguardante l'attività dello stabilimento o succursale;

*c*) per accordo espresso o tacito dell'attore o del convenuto, l'obbligazione contrattuale oggetto della controversia è stata o dovrebbe essere eseguita nel territorio di detto Stato;

*d*) in materia di responsabilità extracontrattuale, il fatto da cui essa deriva si è verificato nel territorio di detto Stato;

*e*) il convenuto si era assoggettato espressamente alla competenza di dette autorità giudiziarie, sia mediante elezione di domicilio, sia mediante accordo che determina l'autorità competente, sempre che la legge della Parte contraente richiesta non vi si opponga;

*f*) il convenuto si era difeso nel merito della controversia senza aver sollevato eccezioni in ordine alla competenza;

*g*) la controversia ha avuto ad oggetto un diritto reale su beni immobili situati nel territorio della Parte contraente nel quale la decisione è stata pronunciata;

*h*) la decisione riguarda lo stato o la capacità di persona che, alla data della presentazione della domanda, aveva la cittadinanza della Parte contraente sul cui territorio la decisione è stata pronunciata.

Articolo 14

Le disposizioni degli articoli 12, lettera *a*), e 13 non si applicano alle decisioni concernenti controversie per le quali convenzioni internazionali, di cui le due Parti contraenti sono parti, riconoscono come esclusivamente competente la giurisdizione della Parte contraente richiesta o quella di uno Stato terzo.

Articolo 15

Le autorità giudiziarie della Parte contraente richiesta, nell'esaminare le circostanze sulle quali si fonda la competenza delle autorità giudiziarie dell'altra Parte contraente, sono vincolate agli accertamenti di fatto contenuti nella decisione che deve essere riconosciuta.

Articolo 16

1. Le decisioni delle autorità giudiziarie di una delle due Parti contraenti, che sono riconosciute nel territorio dell'altra Parte in conformità alla presente convenzione, sono esecutive nel territorio di quest'ultima se sono esecutive nello Stato nel quale sono state pronunciate.

2. La procedura per ottenere l'exequatur è regolata dalla legge dello Stato nel quale l'esecuzione è richiesta.

Articolo 17

1. La domanda per far valere una decisione giudiziaria nell'altro Stato sarà accompagnata da:

*a*) una copia della decisione certificata conforme all'originale;

*b*) una attestazione dalla quale risulti che la decisione ha efficacia di cosa giudicata, qualora ciò non sia espressamente menzionato nella decisione stessa;

*c*) in caso di decisione pronunciata in contumacia, una copia, certificata conforme all'originale, della citazione, oppure un altro documento idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto.

2. Qualora venga richiesta l'esecuzione di una decisione, la copia autentica di quest'ultima deve far risultare che la decisione stessa è munita della formula esecutiva.

3. I documenti di cui al presente articolo devono essere accompagnati da traduzione nella lingua della Parte richiesta, certificata conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della presente convenzione.

4. I documenti di cui al presente articolo non necessitano di legalizzazione.

Articolo 18

1. Le transazioni concluse davanti le autorità giudiziarie di una delle due Parti contraenti, competenti ai sensi della presente convenzione, sono riconosciute e dichiarate esecutive sul territorio dell'altra Parte contraente se la transazione ha forza esecutiva nello Stato in cui è stata conclusa e non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico della Parte contraente richiesta.

2. La domanda per far valere una transazione nell'altro Stato deve essere accompagnata da una copia autentica della transazione e da una atttestazione dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la transazione è stata conclusa, da cui risulti che la transazione stessa ha l'efficacia di titolo esecutivo. Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 3 e 4, si applicano.

Articolo 19

Per quanto concerne l'esecuzione delle decisioni in materia di spese di giudizio si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 della convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente convenzione sono altresì applicabili.

Articolo 20

Le decisioni arbitrali pronunciate sul territorio di una delle Parti contraenti sono riconosciute ed eseguite sul territorio dell'altra Parte conformemente alla convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni arbitrali straniere adottata a New York il 10 giugno 1958.

Articolo 21

1. Gli atti notarili che sono esecutivi sul territorio della Parte contraente, nella quale sono stati stipulati, sono dichiarati esecutivi sul territorio dell'altra Parte contraente secondo la procedura prevista per le decisioni giudiziarie, in quanto questa sia applicabile, e sempre che l'atto non sia contrario all'ordine pubblico della Parte contraente richiesta.

2. La persona che intende far valere un atto notarile sul territorio dell'altra Parte contraente deve produrre una copia autentica dell'atto munita dal sigillo ed una attestazione dalla quale risulti che tale atto ha l'efficacia di titolo esecutivo. Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 3 e 4, si applicano.

Articolo 22

Le disposizioni del presente capitolo relative all'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti notarili non infirmano le disposizioni della legislazione delle Parti contraenti relative al trasferimento all'estero di beni di interesse artistico e culturale.

Articolo 23

Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle decisioni giudiziarie, transazioni ed atti notarili in materia di fallimento, concordato o procedure analoghe, nonchè in materia di successioni.

Articolo 24

Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle decisioni giudiziarie, transazioni ed atti notarili pronunciate o conclusi anteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione.

## Parte III

## ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

### *Capitolo I*

### Assistenza giudiziaria

Articolo 25

1. Le notificazioni di atti e le commissioni rogatorie in materia penale saranno eseguite conformemente alle disposizioni degli articoli 7, 8, 9 e 11 della presente convenzione.

2. La richiesta per la notificazione degli atti e per l'esecuzione di commissioni rogatorie deve contenere, oltre le indicazioni previste dall'articolo 8 della presente convenzione, anche la descrizione del fatto e del titolo del reato.

Articolo 26

L'assistenza giudiziaria in materia penale non sarà accordata se:

*a*) il processo penale riguarda un reato per il quale l'estradizione non può essere concessa, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera *d*), della presente convenzione;

*b*) ricorre la condizione di cui all'articolo 33, paragrafo 3;

*c*) la Parte richiesta considera che la prestazione dell'assistenza giudiziaria potrebbe compromettere la propria sovranità e la sicurezza o l'ordine pubblico.

Articolo 27

L'assistenza giudiziaria in materia penale può essere rifiutata se il processo penale riguarda un reato per il quale l'estradizione non può essere concessa, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere *a*), *b*) e *c*), della presente convenzione.

Articolo 28

Nei casi previsti dagli articoli 26 e 27 la Parte contraente richiesta comunicherà alla Parte richiedente le disposizioni della presente convenzione sulle quali il rifiuto di assistenza giudiziaria si fonda.

Articolo 29

Ciascuna Parte contraente comunicherà all'altra Parte dati inerenti alle decisioni definitive pronunciate contro i cittadini di quest'ultima, trasmettendo unitamente le impronte digitali esistenti dei condannati.

Articolo 30

Le Parti contraenti si trasmetteranno, dietro richiesta e gratuitamente, estratti del casellario giudiziale relativi alle persone sottoposte a procedimento penale.

### *Capitolo II*

### Estradizione

Articolo 31

1. Le Parti contraenti si impegnano ad estradare reciprocamente, conformemente alle disposizioni e alle condizioni previste nel presente capitolo, le persone che si trovano sul proprio territorio contro le quali è stato iniziato procedimento penale o che debbano espiare una pena.

2. L'estradizione si ammette soltanto se il fatto per il quale è stata richiesta è punito dalle leggi di entrambe le Parti contraenti.

3. L'estradizione, ai fini del procedimento penale, si ammette soltanto se in conformità alle leggi di entrambe le Parti contraenti, il fatto comporti una pena privativa della libertà personale superiore nel massimo a due anni, oppure una pena più severa o, se venga richiesta al fine dell'esecuzione della pena, solo se la condanna pronunciata sia superiore ad un anno o più severa.

Articolo 32

1. Le Parti contraenti non concederanno l'estradizione dei propri cittadini. La qualità di cittadino si accerterà al momento della domanda di estradizione.

2. La Parte contraente richiesta rifiuterà l'estradizione degli apolidi residenti sul proprio territorio nonchè delle persone che hanno ottenuto il diritto di asilo.

3. La Parte contraente richiesta si impegna, nella misura in cui essa ha competenza a giudicarli, a perseguire gli individui di cui ai precedenti paragrafi, che hanno commesso nel territorio dell'altra Parte contraente fatti puniti dalle leggi di ambedue gli Stati, allorchè la Parte contraente richiedente invierà, per via diplomatica, una domanda a tal fine corredata da fascicoli, documenti, oggetti ed informazioni in suo possesso. La Parte richiedente sarà informata del seguito che verrà dato alla domanda.

Articolo 33

1. L'estradizione non sarà concessa se il reato per il quale essa è richiesta:

*a*) è stato commesso nel territorio della Parte contraente richiesta;

*b*) è stato commesso nel territorio di un terzo Stato e la legislazione della Parte contraente richiesta non consente l'esercizio dell'azione penale per tale reato se commesso al di fuori del proprio territorio o non ammette l'estradizione per il reato per il quale è stata domandata;

*c*) conformemente alle leggi di una delle Parti contraenti, è prescritto, amnistiato, ovvero esista altra causa che impedisce l'esercizio dell'azione penale o la esecuzione della pena;

*d*) è considerato dalla Parte richiesta come reato politico o come infrazione connessa a tale reato. La stessa regola si applica qualora la Parte richiesta abbia serie ragioni di ritenere che la domanda di estradizione, motivata da reati di diritto comune, è stata proposta al fine di perseguire o punire un individuo per motivi di razza, religione, nazionalità o opinioni politiche, ovvero che la situazione di tale individuo rischia di essere aggravata dall'uno o dall'altro dei motivi sopra menzionati.

2. Ai fini della applicazione delle disposizioni della lettera *d*) del paragrafo precedente, se l'estradizione è stata domandata per un reato di cattura illecita di aeromobile, la Parte contraente richiesta valuterà, avuto riguardo alle conseguenze del fatto, se il carattere di reato comune non debba considerarsi prevalente. Qualora l'estradizione venga rifiutata, la Parte richiesta deve esercitare, incondizionatamente, l'azione penale nei confronti dell'autore del fatto. L'autorità giudiziaria adotterà i provvedimenti di competenza alle stesse condizioni previste dalla propria legislazione per un reato grave.

3. L'estradizione non sarà, inoltre, concessa se nei confronti della stessa persona, per il medesimo reato, l'autorità giudiziaria della Parte richiesta abbia già pronunciato una sentenza definitiva, o se è intervenuto altro provvedimento che mette fine al procedimento penale, ovvero se un procedimento penale è in corso.

Articolo 34

1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai reati militari che non costituiscono infrazioni di diritto comune, come pure alle infrazioni previste dalle leggi fiscali, doganali, valutarie e sulla stampa.

2. Tuttavia le disposizioni del paragrafo precedente non escludono la possibilità che le Parti contraenti si mettano d'accordo per concedere l'estradizione anche per tali reati in ciascun caso particolare.

Articolo 35

Se il reato per il quale si chiede l'estradizione è punito con la pena capitale dalla legislazione della Parte contraente richiedente, questa pena non verrà applicata o, se è stata pronunciata, non verrà eseguita.

Articolo 36

1. L'estradizione può essere rinviata se la persona domandata in estradizione sia sottoposta a procedimento penale o debba scontare una pena che la privi della libertà personale sul territorio della Parte richiesta per un reato diverso da quello per il quale è richiesta l'estradizione.

2. In caso di rinvio, l'estradizione può essere eseguita solamente dopo che il processo penale sia concluso o, quando sia stata pronunciata una sentenza di condanna, solamente dopo che la pena sia stata scontata.

3. Nel caso in cui il rinvio dell'estradizione porti alla prescrizione dell'azione o causi difficoltà per l'esame dei fatti, la Parte contraente richiesta può ammettere l'estradizione temporanea sotto la condizione espressa che la persona richiesta per l'estradizione venga rinviata a compimento degli atti processuali per i quali è stata ammessa l'estradizione.

Articolo 37

La persona che è stata estradata non può essere perseguita, processata o detenuta in vista della esecuzione di una pena, per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha motivato la estradizione se non nel caso che:

*a*) lo Stato che lo ha consegnato vi consenta. A tal fine una domanda dovrà essere presentata accompagnata dai documenti previsti all'articolo 39 e da un processo verbale redatto dall'autorità giudiziaria contenente le dichiarazioni dell'estradato sull'estensione della estradizione e la menzione della possibilità che gli è stata data di inviare una memoria di difesa alle autorità della Parte richiesta;

*b*) pur avendone avuto la possibilità, non abbia abbandonato il territorio della Parte contraente richiedente nel termine di un mese dalla fine del processo penale o dall'esecuzione della condanna oppure, una volta abbandonato il territorio, vi sia ritornata ulteriormente.

Articolo 38

Salvo nel caso previsto alla lettera *b*) dell'articolo precedente, il consenso della Parte richiesta sarà necessario per permettere alla Parte richiedente di estradare verso uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata.

Articolo 39

1. Alla richiesta di estradizione si allegano:

*a*) copia autentica del mandato di arresto oppure, quando l'estradizione venga richiesta per l'esecuzione della pena, copia autentica della decisione definitiva. Nel caso in cui nel mandato di arresto non sia menzionato il reato, il luogo e il tempo del compimento di questo, come pure la qualificazione giuridica, detti dati verranno enunciati in un allegato autenticato;

*b*) copia delle disposizioni di legge applicabili;

*c*) dati inerenti alla durata della pena non scontata, nel caso di richiesta di estradizione di una persona condannata che abbia scontato solamente una parte della pena;

*d*) ogni dato che possa essere utile alla identificazione della persona di cui si richiede l'estradizione.

2. La Parte contraente richiesta può chiedere dati supplementari se le indicazioni enunciate al paragrafo 1 siano incomplete. L'altra Parte contraente deve dare corso a tale richiesta entro il termine massimo di quarantacinque giorni. Per motivi eccezionali, le Parti contraenti possono prolungare detto termine di quindici giorni. Se la Parte contraente richiedente non presenta nel termine stabilito i dati supplementari richiesti, la Parte contraente richiesta potrà disporre il rilascio della persona arrestata.

Articolo 40

Dopo la ricezione della richiesta di estradizione, ove siano state osservate tutte le condizioni formali della estradizione, la Parte contraente richiesta prenderà misure immediate per l'arresto della persona richiesta, ad eccezione dei casi in cui, dagli atti allegati alla richiesta, risulti in modo indubbio che, conformemente alla presente convenzione, l'estradizione non è ammissibile.

Articolo 41

1. L'arresto di una persona può avere luogo anche prima della ricezione della domanda di estradizione se vi è stata in tal senso una richiesta dalla Parte contraente richiedente. Nella richiesta si farà menzione del mandato di arresto o della decisione definitiva emessa contro la persona, precisando che la richiesta di estradizione verrà trasmessa ulteriormente. La richiesta può essere fatta per posta, telegrafo o telex.

2. In merito all'arresto eseguito conformemente al paragrafo precedente verrà immediatamente informata l'altra Parte contraente.

3. L'arresto provvisorio previsto al paragrafo 1. può avere la durata massima di un mese. Questo termine potrà essere prorogato di quindici giorni dietro motivata richiesta della Parte contraente richiedente.

Articolo 42

1. La Parte contraente richiesta renderà noto alla Parte contraente richiedente la propria decisione sulla domanda di estradizione, menzionando, in caso di rigetto della domanda stessa, la disposizione della convenzione sulla quale questo si fonda.

2. Nel caso in cui l'estradizione venga concessa, la Parte contraente richiesta comunicherà alla Parte contraente richiedente il luogo e la data della consegna dell'estradato.

3. Se il rappresentante della Parte contraente richiedente non si presenti alla data e al luogo indicato affinchè gli venga consegnata la persona la cui estradizione è stata concessa e non sia stata chiesta una proroga, la persona arrestata verrà posta in libertà. In questo caso, se la richiesta di estradizione viene ripetuta, l'estradizione può essere rifiutata.

4. Il rinvio previsto al paragrafo precedente non può superare quindici giorni.

Articolo 43

Se l'estradizione è domandata da più Stati, sia per gli stessi fatti, sia per fatti diversi, la Parte richiesta deciderà tenuto conto di tutte le circostanze ed in particolare della gravità del reato, del luogo dove è stato commesso, della cittadinanza della persona da estradare, della possibilità di una estradizione ulteriore fra gli Stati richiedenti e delle date delle rispettive domande.

Articolo 44

Se la persona estradata si sottrae al procedimento penale o all'esecuzione della pena e ritorni sul territorio della Parte contraente richiesta, potrà essere nuovamente estradata. In questo caso alla richiesta di estradizione non verranno più allegati gli atti previsti dall'articolo 39.

Articolo 45

1. A domanda della Parte contraente richiedente, la Parte contraente richiesta trasmetterà:

*a)* gli oggetti che possono essere utili quali mezzi di prova nel processo penale; tali oggetti vengono trasmessi anche nel caso in cui l'estradizione non possa avere luogo per morte, fuga o altri motivi;

*b)* gli oggetti che in modo certo provengano dal reato o siano serviti a commetterlo. La consegna degli oggetti si esegue dietro verbale di ricezione.

2. Se gli oggetti richiesti siano necessari alla Parte contraente richiesta, in un processo penale, questi potranno essere trattenuti provvisoriamente o consegnati a condizione che vengano restituiti.

3. I diritti della Parte contraente richiesta o di terzi sopra tali oggetti sono riservati. Gli oggetti sui quali esistano detti diritti verranno restituiti alla Parte contraente richiesta nel minore tempo possibile.

Articolo 46

1. Ciascuna Parte contraente autorizza, dietro richiesta, il transito sul proprio territorio delle persone estradate all'altra Parte contraente da un terzo Stato.

2. La richiesta di autorizzazione per detto transito va trasmessa e decisa secondo le stesse norme previste per la richiesta di estradizione.

3. Le Parti contraenti non sono obbligate ad autorizzare il transito delle persone la cui estradizione non può avere luogo conformemente alla presente convenzione.

Articolo 47

1. Le spese per l'estradizione sono a carico della Parte contraente sul territorio della quale sono state effettuate.

2. Le spese di transito sono a carico della Parte contraente richiedente.

Articolo 48

1. Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente informazioni inerenti all'esito del processo penale iniziato contro le persone estradate.

2. Se nei confronti di dette persone sia stata pronunciata una sentenza definitiva verrà trasmessa una copia della sentenza stessa.

Articolo 49

Per i problemi relativi all'estradizione le due Parti contraenti comunicheranno tra di loro per via diplomatica.

Articolo 50

Le norme del presente capitolo non pregiudicano le disposizioni di altri accordi internazionali che regolano l'estradizione in materie particolari, dei quali ambedue gli Stati contraenti sono parte.

Articolo 51

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione. Tuttavia le Parti contraenti, secondo la propria legislazione, potranno concedere l'estradizione anche per reati commessi anteriormente.

## PARTE IV

## PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI PERITI

### Articolo 52

Il testimone o il perito che, trovandosi sul territorio di una delle Parti contraenti, sia comparso a seguito di una citazione avanti una autorità giudiziaria della altra Parte contraente, non può, qualunque sia la sua cittadinanza, essere perseguito, arrestato o sottoposto all'esecuzione di una pena sul territorio di quest'ultima per il reato che costituisce oggetto del procedimento per il quale è stato citato a comparire, ovvero per un altro reato commesso anteriormente alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta.

### Articolo 53

Il testimone o il perito perde la garanzia prevista dall'articolo 52 se non ha lasciato il territorio della Parte contraente richiedente nel termine di quindici giorni dalla data in cui l'autorità giudiziaria che lo ha convocato gli rende noto che la sua presenza non è più necessaria. In questo termine non è incluso il tempo in cui il testimone o il perito non abbia potuto lasciare il territorio di detta Parte per motivi indipendenti dalla propria volontà.

## PARTE V

## DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 54

Le eventuali divergenze concernenti l'interpretrazione e l'applicazione della presente convenzione saranno risolte per via diplomatica.

### Articolo 55

Alla data di entrata in vigore della presente convenzione, la convenzione di estradizione fra l'Italia e la Romania, conclusa a Bucarest il 17 agosto 1880, cesserà di essere in vigore.

### Articolo 56

1. La presente convenzione sarà ratificata.

Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Roma al più presto possibile.

2. La presente convenzione entrerà in vigore al trentesimo giorno dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e rimarrà in vigore fino allo spirare del termine di sei mesi dalla data in cui verrà denunciata da una delle Parti contraenti.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTA a Bucarest l'11 novembre 1972, in doppio originale, ciascuno in lingua italiana e romena, i due testi facendo ugualmente fede.

*Per la Repubblica italiana*
GIUSEPPE MEDICI

*Per la Repubblica socialista di Romania*
George MACOVESCU

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1975.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. D. Bonaldi & C., in Crema.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. D. Bonaldi & C. di Crema, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. D. Bonaldi & C. di Crema.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 24 ottobre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1975

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(3427)**

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1975.

**Revoca, alla ditta Squibb, su rinuncia, per attivazione di officina in altra sede, dell'autorizzazione alla produzione di materie prime biologiche nell'officina sita in Roma.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 4114 in data 14 settembre 1966, la ditta Squibb fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Salaria n. 716, materie prime biologiche limitatamente a penicillina, Penchim, streptomicina, diidrostreptomicina e tetraciclina;

Vista la lettera in data 9 novembre 1973 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Squibb l'autorizzazione a produrre materie prime biologiche nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Salaria, 716, concessa con decreto n. 4114 del 14 settembre 1966.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 febbraio 1975

*Il Ministro*: GULLOTTI

(3215)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1975.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Stefanelli industria mobili, in Pesaro.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Stefanelli industria mobili di Pesaro, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Stefanelli industria mobili di Pesaro.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1975

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

(3426)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1975.

**Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 4 aprile 1968, n. 689 e in data 21 febbraio 1972, n. 249, ed in particolare gli articoli 7 e 11 dello statuto medesimo concernenti la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 17 febbraio 1973, con il quale è stato ricostituito l'Organo anzidetto per la durata di un quadriennio;

Considerato che il dott. Francesco Pitolli, membro del citato consiglio di amministrazione in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato collocato a riposo per dimissioni;

Vista la nota del 16 novembre 1974, n. DG-1/1101, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato la designazione del prof. Italo Borzi, primo dirigente, in sostituzione del dott. Francesco Pitolli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il prof. Italo Borzi è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in sostituzione del dott. Francesco Pitolli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1975

*Il Ministro*
*per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

(3455)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1975.

**Modificazioni al decreto ministeriale 20 marzo 1975 concernente la costituzione presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di un comitato per accertare le esigenze dei servizi di radiocomunicazione nazionali.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1975, con il quale è stato costituito un comitato avente il compito di accertare le esigenze dei servizi di radiocomunica-

zione nazionali, la disponibilità delle radiofrequenze assegnate all'Italia, la loro congruità alle necessità rilevate e di proporre l'attribuzione delle bande ai vari servizi pubblici e privati, nonchè ogni altra iniziativa intesa a soddisfare le esigenze in parola;

Rilevata la necessità di assicurare la continuità dei lavori del comitato e l'apporto di esperti per un completo approfondimento dei compiti ad esso attribuiti;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 20 marzo 1975 è sostituito dal seguente:

Il comitato è presieduto da un dirigente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anche a riposo nominato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed è composto da:

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero della difesa;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

due dirigenti designati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

un rappresentante del Ministero dei trasporti;

un rappresentante per ciascuna delle società concessionarie di pubblici servizi di telecomunicazioni qui appresso indicate, designato dalle rispettive società:

Rai - Radiotelevisione italiana;

Sip - Società italiana per l'esercizio telefonico;

Telespazio - Società per le comunicazioni spaziali;

Italcable - Servizi cablografici e radioelettrici S.p.a.;

Sirm - Società italiana radiomarittima;

Telemar - Compagnia telecomunicazioni marittime.

Ogni componente il comitato può essere assistito da un esperto che lo sostituisce in caso di assenza.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Il comitato può chiamare a partecipare alle proprie riunioni, senza voto deliberativo, uno o più esperti particolarmente versati nella materia oggetto di studio.

Tale facoltà può essere esercitata anche limitatamente a particolari problemi. In tal caso gli esperti potranno prendere parte alle sole riunioni in cui i problemi, per la trattazione dei quali siano stati nominati, verranno esaminati.

Il comitato può nominare nel suo seno gruppi di studio per l'esame preliminare e la predisposizione di relazioni istruttorie dei vari aspetti della materia oggetto di studio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1975

*Il Ministro*: ORLANDO

(3339)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1975.

**Nuova tariffa di vendita di tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio del sale e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, n. 04/3762, che approva le istruzioni per la vendita dei tabacchi per provvista di bordo alle navi in partenza per lo estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950, che estende le istruzioni anzidette agli aerei diretti all'estero;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1970, registro n. 13 Monopoli, foglio n. 268, che stabilisce i prezzi di vendita dei tabacchi per provvista di bordo e la misura dell'aggio spettante ai rappresentanti del monopolio autorizzati alla vendita di tali prodotti in ciascun porto ed aeroporto;

Ritenuta la necessità di inscrivere nella tariffa di vendita dei tabacchi per provvista di bordo altra marca recentemente immessa alla vendita nel territorio nazionale e di apportare modifiche ai prezzi di cessione dei prodotti stessi sulla base dei relativi costi;

Udito il parere favorevole del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, è ammessa la vendita per provvista di bordo delle seguenti marche di prodotto ai prezzi per chilogrammo convenzionale a fianco di ciascuna indicati:

*Sigari*:

Toscani extravecchi L. 14.000 (il kg. conv. = 200 pezzi);

Cavour L. 13.500 (il kg. conv. = 200 pezzi).

*Sigaretti*:

Branca L. 10.750 (il kg. conv. = 400 pezzi).

*Sigarette*:

Presidente L. 4.500 (il kg. conv. per 1.000 pezzi);
Zenit L. 4.500 (il kg. conv. per 1.000 pezzi);
Linda L. 4.000 (il kg. conv. per 1.000 pezzi);
Gala L. 3.750 (il kg. conv. per 1.000 pezzi);
Stop K.S. Filtro L. 3.500 (il kg. conv. per 1.000 pezzi);
Stop K.S. L. 3.500 (il kg. conv. per 1.000 pezzi);
Lido L. 3.500 (il kg. conv. per 1.000 pezzi);
Colombo K.S. Filtro L. 3.500 (il kg. conv. per 1.000 pezzi);
Super (con filtro) L. 3.250 (il kg. conv. per 1.000 pezzi);
M.S. L. 3.250 (il kg. conv. per 1.000 pezzi);
Super (senza filtro) L. 3.000 (il kg. conv. per 1.000 pezzi);
Esportazione Lunga L. 2.750 (il kg. conv. per 1.000 pezzi);
Esportazione L. 2.750 (il kg. conv. per 1.000 pezzi);

Esportazione Filtro L. 2.750 (il kg. conv. per 1.000 pezzi);
Nazionali Filtro L. 2.500 (il kg. conv. per 1.000 pezzi).

Art. 2.

Ai rappresentanti autorizzati dal monopolio è concesso l'aggio del 20% sul prezzo di tariffa di cui allo art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1975

*Il Ministro*: VISENTINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1975*
*Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 363*

**(3495)**

---

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1975.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corsini, in Siena.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 2 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Corsini di Siena, con effetto dal 1° dicembre 1973;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corsini di Siena è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1975

*Il Ministro*: TOROS

**(3422)**

---

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1975.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corsini, in Siena.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 2 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Corsini di Siena, con effetto dal 1° dicembre 1973;
Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corsini di Siena è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1975

*Il Ministro*: TOROS

**(3423)**

---

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1975.

**Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Parma per l'anno 1975.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, col quale è stata istituita la borsa merci di Parma;
Visto il regolamento generale della borsa merci di Parma, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 1968;
Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma, formulata con deliberazione 19 novembre 1974, n. 301;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Parma per l'anno 1975 è composta come appresso:

*Membri effettivi*:
Milioli rag. Silvano;
Fontechiari Dante;
Fava dott. Rolando;
Guareschi geom. Guido;
Piazza dott. Maurizio;
Savi Umberto;
Ziliotti dott. Giuseppe.

*Membri supplenti*:
Artoni per. agr. Vittorio;
Ghersetich dott. Renato;
Savi ing. Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1975

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

**(3364)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 536-VI »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 536-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Sartori & Sambastian - S.d.f., in Montecchio Maggiore (Vicenza), via Madonnetta n. 35.

**(3237)**

**Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1549-AL »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1549-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Tavella Domenico, in Oviglio (Alessandria), via Vittorio Emanuele n. 18.

**(3241)**

**Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 730-VI »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 730-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Pezzoli & Costa, in Torri di Quartesolo (Vicenza), frazione Merola, via Monte Santo n. 5.

**(3231)**

**Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1499-AL »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1499-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Rubin Giovanni, in Valenza (Alessandria), via Cavour n. 19.

**(3238)**

**Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1514-AL »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1514-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Passalacqua Domenico, in Valenza (Alessandria), viale Santuario n. 59.

**(3239)**

**Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1192-AL »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1192-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Cavalli & Barbieri, in Valenza (Alessandria), via Garibaldi n. 61.

**(3240)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Modificazione allo statuto dell'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, in Perugia**

Con decreto 20 novembre 1974 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro è stata approvata la modificazione all'art. 2 dello statuto dell'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, in Perugia, in applicazione del dettato dell'art. 6 della legge 11 marzo 1974, n. 101.

**(3345)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Autorizzazione all'istituto regionale di medicina fisica e riabilitazione, ospedale specializzato provinciale, in Udine, ad istituire una scuola per terapisti della riabilitazione.**

Con decreto ministeriale 3 marzo 1975 l'istituto regionale di medicina fisica e riabilitazione, ospedale specializzato provinciale, in Udine, è autorizzato ad istituire una scuola per la formazione di terapisti della riabilitazione presso l'ospedale stesso.

La scuola è sottoposta alla vigilanza della regione.

**(3320)**

**Autorizzazione alla sezione di Salerno dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici ad istituire una scuola per terapisti della riabilitazione.**

Con decreto ministeriale 27 marzo 1975 la sezione di Salerno dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici è autorizzata ad istituire una scuola per la formazione di terapisti della riabilitazione presso la sezione stessa.

La scuola è sottoposta alla vigilanza della regione.

**(3321)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Castelfiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1975, il comune di Castelfiorentino (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 336.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2369/M)**

**Autorizzazione al comune di Alfonsine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1975, il comune di Alfonsine (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 190.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2370/M)**

**Autorizzazione al comune di Santa Croce sull'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1975, il comune di Santa Croce sull'Arno (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2371/M)**

**Autorizzazione al comune di Bagnara Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1975, il comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 415.876.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2372/M)

**Autorizzazione al comune di Mandanici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1975, il comune di Mandanici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2373/M)

**Autorizzazione al comune di Castiglione dei Pepoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1975, il comune di Castiglione dei Pepoli (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 231.373.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2374/M)

**Autorizzazione al comune di Correggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1975, il comune di Correggio (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 292.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2375/M)

**Autorizzazione al comune di Novellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1975, il comune di Novellara (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 203.323.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2376/M)

**Autorizzazione al comune di Granarolo dell'Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1975, il comune di Granarolo dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.188.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2377/M)

**Autorizzazione al comune di Castiglione del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1975, il comune di Castiglione del Lago (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2378/M)

**Autorizzazione al comune di Certaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1975, il comune di Certaldo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 334.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2379/M)

**Autorizzazione al comune di Sarzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1975, il comune di Sarzana (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 215.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2380/M)

**Autorizzazione al comune di Lavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1975, il comune di Lavello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 590.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2381/M)

**Autorizzazione al comune di Trentola Ducenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1975, il comune di Trentola Ducenta (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2382/M)

**Autorizzazione al comune di Turi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1975, il comune di Turi (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 350.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2383/M)

**Autorizzazione al comune di Agliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1975, il comune di Agliana (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 350.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2384/M)

**Autorizzazione al comune di Cercola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1975, il comune di Cercola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2385/M)

**Autorizzazione al comune di Lentella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1975, il comune di Lentella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.054.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2393/M)**

**Autorizzazione al comune di Petronà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1975, il comune di Petronà (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.295.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2394/M)**

**Autorizzazione al comune di Dinami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1975, il comune di Dinami (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.814.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2395/M)**

**Autorizzazione al comune di Villa Castelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1975, il comune di Villa Castelli (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 159.866.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2396/M)**

**Autorizzazione al comune di Palmiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1975, il comune di Palmiano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2397/M)**

**Autorizzazione al comune di Citerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1975, il comune di Citerna (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.333.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2398/M)**

**Autorizzazione al comune di Collalto Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1975, il comune di Collalto Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.503.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2399/M)**

**Autorizzazione al comune di Corridonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1975, il comune di Corridonia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.165.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2386/M)**

**Autorizzazione al comune di Formigine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1975, il comune di Formigine (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 240.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2387/M)**

**Autorizzazione al comune di Russi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1975, il comune di Russi (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2388/M)**

**Autorizzazione al comune di Cesenatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1975, il comune di Cesenatico (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 572.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2389/M)**

**Autorizzazione al comune di Locri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1975, il comune di Locri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 705.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2390/M)**

**Autorizzazione al comune di Segrate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1975, il comune di Segrate (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2391/M)**

**Autorizzazione al comune di Tornareccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1975, il comune di Tornareccio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.019.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2392/M)**

**Autorizzazione al comune di Pachino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1975, il comune di Pachino (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 412.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2365/M)**

**Autorizzazione al comune di Budrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1975, il comune di Budrio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2366//M)**

**Autorizzazione al comune di San Casciano in Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1975, il comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 240.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2367/M)**

**Autorizzazione al comune di Roccastrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1975, il comune di Roccastrada (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 350.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2368/M)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**N. 75**

**Corso dei cambi del 22 aprile 1975 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 634,30 | 634,30 | 634,2550 | 634,30 | 633 — | 634,25 | 634,25 | 634,30 | 634,30 | 634,30 |
| Dollaro canadese | 625,90 | 625,90 | 626 — | 625,90 | 623,36 | 625,90 | 625,50 | 625,90 | 625,90 | 625,80 |
| Franco svizzero | 247,40 | 247,40 | 247,20 | 247,40 | 246,93 | 247,30 | 247,30 | 247,40 | 247,40 | 247,30 |
| Corona danese | 114,90 | 114,90 | 114,90 | 114,90 | 114,15 | 114,85 | 114,90 | 114,90 | 114,90 | 114,85 |
| Corona norvegese | 126,64 | 126,64 | 126,70 | 126,64 | 126,69 | 126,60 | 126,63 | 126,64 | 126,64 | 126,60 |
| Corona svedese | 159,27 | 159,27 | 159,30 | 159,27 | 159,19 | 159,25 | 159,26 | 159,27 | 159,27 | 159,25 |
| Fiorino olandese | 260,65 | 260,65 | 261,05 | 260,65 | 261,29 | 260,60 | 260,66 | 260,65 | 260,65 | 260,65 |
| Franco belga | 18,0175 | 18,0175 | 18,01 | 18,0175 | 17,97 | 18,02 | 18 — | 18,0175 | 18,0175 | 18 — |
| Franco francese | 151,43 | 151,43 | 151,35 | 151,43 | 150,91 | 151,40 | 151,40 | 151,43 | 151,43 | 151,40 |
| Lira sterlina | 1492,20 | 1492,20 | 1492,50 | 1492,20 | 1505,59 | 1492,10 | 1492,25 | 1492,20 | 1492,20 | 1492,20 |
| Marco germanico | 266,26 | 266,26 | 266,26 | 266,26 | 266,02 | 266,25 | 266,17 | 266,26 | 266,26 | 266,25 |
| Scellino austriaco | 37,53 | 37,53 | 37,55 | 37,53 | 37,47 | 37,50 | 37,50 | 37,53 | 37,53 | 37,55 |
| Escudo portoghese | 25,72 | 25,72 | 25,70 | 25,72 | 25,54 | 25,70 | 25,72 | 25,72 | 25,72 | 25,72 |
| Peseta spagnola | 11,242 | 11,242 | 11,25 | 11,242 | 11,219 | 11,25 | 11,25 | 11,242 | 11,242 | 11,24 |
| Yen giapponese | 2,175 | 2,175 | 2,17 | 2,175 | 2,169 | 2,17 | 2,1675 | 2,175 | 2,175 | 2,17 |

**Media dei titoli del 22 aprile 1975**

| Titolo | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | — |
| Redimibile 3,50 % 1934 | — |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | — |
| » 5 % (Ricostruzione) | — |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | — |
| » 5 % (Città di Trieste) | — |
| » 5 % (Beni esteri) | — |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | — |
| » 5,50 % » » 1968-83 | — |
| » 5,50 % » » 1969-84 | — |
| » 6 % » » 1970-85 | — |
| » 6 % » » 1971-86 | — |
| » 6 % » » 1972-87 | — |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | — |
| » » » 5,50 % 1976 | — |
| » » » 5 % 1977 | — |
| » » » 5,50 % 1977 | — |
| » » » 5,50 % 1978 | — |
| » » » 5,50 % 1979 | — |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss. | — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | — |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | — |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | — |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | — |
| » poliennali 7 % 1978 | — |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 22 aprile 1975**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 634,275 |
| Dollaro canadese | 625,70 |
| Franco svizzero | 247,35 |
| Corona danese | 114,90 |
| Corona norvegese | 126,635 |
| Corona svedese | 159,265 |
| Fiorino olandese | 260,655 |
| Franco belga | 18,009 |
| Franco francese | 151,415 |
| Lira sterlina | 1492,225 |
| Marco germanico | 266,215 |
| Scellino austriaco | 37,515 |
| Escudo portoghese | 25,72 |
| Peseta spagnola | 11,246 |
| Yen giapponese | 2,171 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 76

**Corso dei cambi del 23 aprile 1975 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 632,40 | 632,40 | 632,30 | 632,40 | 632,35 | 632,25 | 632,35 | 632,40 | 632,40 | 632,40 |
| Dollaro canadese | 622,80 | 622,80 | 623,50 | 622,80 | 622,96 | 622,60 | 622,50 | 622,80 | 622,80 | 622,70 |
| Franco svizzero | 247,47 | 247,47 | 247,40 | 247,47 | 247,47 | 247,45 | 247,37 | 247,47 | 247,47 | 247,45 |
| Corona danese | 114,60 | 114,60 | 114,45 | 114,60 | 114,71 | 114,60 | 114,63 | 114,60 | 114,60 | 114,60 |
| Corona norvegese | 126,42 | 126,42 | 126,55 | 126,42 | 126,45 | 126,40 | 126,45 | 126,42 | 126,42 | 126,40 |
| Corona svedese | 159,55 | 159,55 | 159,40 | 159,55 | 159,28 | 159,52 | 159,53 | 159,55 | 159,55 | 159,50 |
| Fiorino olandese | 261,24 | 261,24 | 261 — | 261,24 | 260,81 | 261,20 | 261,15 | 261,24 | 261,24 | 261,20 |
| Franco belga | 18,041 | 18,041 | 18,03 | 18,041 | 18,02 | 18,30 | 18,025 | 18,041 | 18,041 | 18 — |
| Franco francese | 152,05 | 152,05 | 152,20 | 152,05 | 151,88 | 152,05 | 152,09 | 152,05 | 152,05 | 152 — |
| Lira sterlina | 1491 — | 1491 — | 1491 — | 1491 — | 1490,76 | 1490,95 | 1491 — | 1491 — | 1491 — | 1491 — |
| Marco germanico | 266,64 | 266,64 | 266,50 | 266,64 | 266,42 | 266,60 | 266,69 | 266,64 | 266,64 | 266,60 |
| Scellino austriaco | 37,60 | 37,60 | 37,55 | 37,60 | 37,41 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,55 |
| Escudo portoghese | 25,75 | 25,75 | 25,70 | 25,75 | 25,57 | 25,75 | 25,80 | 25,75 | 25,75 | 25,72 |
| Peseta spagnola | 11,242 | 11,242 | 11,24 | 11,242 | 11,22 | 11,25 | 11,24 | 11,242 | 11,242 | 11,24 |
| Yen giapponese | 2,161 | 2,161 | 2,16 | 2,161 | 2,16 | 2,16 | 2,1625 | 2,161 | 2,161 | 2,16 |

**Media dei titoli del 23 aprile 1975**

| Titolo | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 96,650 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,125 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 87,800 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 97,700 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 92,525 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 92,400 |
| » 5 % (Beni esteri) | 90,325 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 81,575 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 81,350 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 82,075 |
| » 6 % » » 1970-85 | 85,575 |
| » 6 % » » 1971-86 | 84,275 |
| » 6 % » » 1972-87 | 83,950 |

| Titolo | |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,35 |
| » » » 5,50 % 1976 | 100,75 |
| » » » 5 % 1977 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,50 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss. | 97,800 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 92,800 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 87,450 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 86,225 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 84,900 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 82.675 |
| » poliennali 7 % 1978 | 93,175 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 23 aprile 1975**

| Valuta | |
|---|---|
| Dollaro USA | 632,375 |
| Dollaro canadese | 622,65 |
| Franco svizzero | 247,42 |
| Corona danese | 114,615 |
| Corona norvegese | 126,435 |
| Corona svedese | 159,54 |
| Fiorino olandese | 261,195 |
| Franco belga | 18,033 |
| Franco francese | 152,07 |
| Lira sterlina | 1491 — |
| Marco germanico | 266,665 |
| Scellino austriaco | 37,60 |
| Escudo portoghese | 25,775 |
| Peseta spagnola | 11,241 |
| Yen giapponese | 2,162 |

*Avviso di rettifica.* — Nei cambi medi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 23 aprile 1975, relativi al giorno 18 aprile 1975, il franco belga deve essere rettificato come segue: da Lit. *180,34* a Lit. *18,034.*

### Ottava estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1967

Si rende noto che il giorno 19 maggio 1975, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centottantasei serie attualmente vigenti, del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1967, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 11 ottobre 1967.

Il successivo giorno 20, nella medesima sala ed alla stessa ora, sara provveduto all'ottava estrazione di dieci serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1975.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1975

(3456)

### Quinta estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1970/1985

Si rende noto che il giorno 17 maggio 1975, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle duecentoquarantacinque serie attualmente vigenti, del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1970/1985, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 28 dicembre 1970.

Successivamente il giorno 19, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quinta estrazione di sedici serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1975.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1975

(3457)

## ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

**Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni 5,50 % s.s. opere straordinarie del Mezzogiorno; 5,50 % serie ordinaria ventennale; 6 % s.s. società Edison; 6 % s.s. export; 6 % s.s. export scad. 1 gennaio 1989; 6 % s.s. opere straordinarie del Mezzogiorno; 6 % s.s. sviluppo industriale; 6 % serie ordinaria trentennali; 6 % s.s. export A; 6 % s.s. export B; 6 % serie ordinaria ventennali; 7 % s.s. sviluppo industriale; 7 % s.s. export A; 7 % serie ordinaria quinquennale; 7 % serie ordinaria decennale; 7 % serie ordinaria quindicennale; 7 % serie ordinaria ventennale: 8 % serie ordinaria quinquennale; 8 % serie ordinaria decennale; 8 % serie ordinaria quindicennale; 8 % serie ordinaria ventennale.**

Si notifica che il giorno 15 maggio 1975 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità in via Campania, 59/c, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1975:

1) 5,50 % S.S. OPERE STRAORDINARIE DEL MEZZOGIORNO:

*Emissione del. cons. amm. 24 aprile* 1963:

Estrazione a sorte di:

n. 110 titoli di L. 50.000
» 195 titoli di » 500.000
» 717 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 820.000.000.

*Emissione quindicennale scad. gennaio* 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 160 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 160.000.000.

2) 5,50% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

*Emissione quarta*:

Estrazione a sorte di:

n. 4.070 titoli di L. 50.000
» 4.329 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.368.000.000.

*Emissione quinta*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.430 titoli di L. 50.000
» 1.430 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 786.500.000.

*Emissione sesta*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.346 titoli di L. 50.000
» 1.344 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 739.300.000.

*Emissione settima*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.600 titoli di L. 50.000
» 1.680 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 920.000.000.

*Emissione ottava*:

Estrazione a sorte di:

n. 2.000 titoli di L. 50.000
» 2.100 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.150.000.000.

*Emissione nona*:

Estrazione a sorte di:

n. 770 titoli di L. 50.000
» 697 titoli di » 500.000
» 450 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 837.000.000.

*Emissione decima*:

Estrazione a sorte di:

n. 650 titoli di L. 50.000
» 585 titoli di » 500.000
» 377 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 702.000.000.

*Emissione undicesima*:

Estrazione a sorte di:

n. 370 titoli di L. 50.000
» 151 titoli di » 500.000
» 164 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 258.000.000.

*Emissione dodicesima*:

Estrazione a sorte di:

n. 200 titoli di L. 50.000
» 82 titoli di » 500.000
» 52 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 103.000.000.

*Emissione tredicesima*:

Estrazione a sorte di:

n. 890 titoli di L. 50.000
» 343 titoli di » 500.000
» 720 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 936.000.000.

*Emissione quattordicesima*:

Estrazione a sorte di:

n. 10 titoli di L. 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 50.000.000.

3) 6% S.S. SOCIETÀ EDISON:

*Emissione quinta*:

Estrazione a sorte di:

**n. 214 titoli di L. 25.000**
**» 277 titoli di » 50.000**
**» 773 titoli di » 100.000**
**» 630 titoli di » 500.000**

per il complessivo valore nominale di L. 411 500.000.

4) 6% S.S. EXPORT:

*Emissione quindicennale* 7/68 - 7/83:

Estrazione a sorte di:

n. 15 titoli di L. 500.000
» 180 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 187.500.000.

5) 6 % S.S. EXPORT SCADENZA 1 GENNAIO 1989:

*Emissione* 1/65 - 1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 100 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 100.000.000.

*Emissione* 2ª - *tranche* 1/66 - 1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titoli di L. 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 35.500.000.

*Emissione* 3ª - *tranche* 7/66 - 1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 73.750.000.

*Emissione* 4ª - *tranche* 1/67 - 1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 62.850.000.

*Emissione* 5ª - *tranche* 7/67 - 1/89:
Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 63.850.000.

*Emissione* 6ª - *tranche* 1/68 - 1/89:
Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000.

*Emissione* 7ª - *tranche* 7/68 - 1/89:
Estrazione a sorte di:
n. 14 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000.

*Emissione* 8ª - *tranche* 1/69 - 1/89:
Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 500.000
» 1 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.

6) 6 % S.S. OPERE STRAORDINARIE DEL MEZZOGIORNO:

*Emissione quindicennale scad. gennaio* 1979:
Estrazione a sorte di:
n. 100 titoli di L. 50.000
» 160 titoli di » 500.000
» 320 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 405.000.000.

*Emissione* 3 *quindicennale*:
Estrazione a sorte di:
n. 684 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 684.000.000.

*Emissione* 4 *quindicennale*:
Estrazione a sorte di:
n. 184 titoli di L. 50 000
» 323 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 332.200.000.

*Emissione* 5 *quindicennale*:
Estrazione a sorte di:
n. 69 titoli di L. 50.000
» 288 titoli di » 500.000
» 200 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 347.450.000.

7) S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

*Emissione prima*:
Estrazione a sorte di:
n. 27 titoli di L. 50.000
» 28 titoli di » 500.000
» 90 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 105 350.000.

*Emissione serie A* 7/69 - 1/84:
Estrazione a sorte di:
n. 99 titoli di L. 50.000
» 57 titoli di » 500.000
» 250 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 283 450.000.

8) 6% SERIE ORDINARIA TRENTENNALI:

*Emissione dodicesima*:
Estrazione a sorte di:
n. 960 titoli di L. 12.500
» 547 titoli di » 25.000
per il complessivo valore nominale di L. 25.675.000.

*Emissione tredicesima*:
Estrazione a sorte di:
n. 412 titoli di L. 12.500
» 274 titoli di » 25.000
per il complessivo valore nominale di L. 12.000 000.

9) 6% S.S. EXPORT A:

*Emissione* 1ª - *tranche* 1/68 - 7/79:
Estrazione a sorte di:
n. 40 titoli di L. 50.000
» 23 titoli di » 500.000
» 34 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 37.500.000.

*Emissione* 2ª - *tranche* 1/68 - 7/79:
Estrazione a sorte di:
n. 49 titoli di L. 50.000
» 39 titoli di » 500.000
» 38 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 59.950.000.

*Emissione* 3ª - *tranche* 1/68 - 7/79:
Estrazione a sorte di:
n. 13 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 66.650.000.

*Emissione* 4ª - *tranche* 1/68 - 7/79:
Estrazione a sorte di:
n. 33 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 24 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 38.150.000.

*Emissione* 5ª - *tranche* 1/68 - 7/79:
Estrazione a sorte di:
n. 104 titoli di L. 50.000
» 47 titoli di » 500.000
» 47 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 75.700.000.

*Emissione* 6ª - *tranche* 1/68 - 7/79:
Estrazione a sorte di:
n. 164 titoli di L. 50.000
» 44 titoli di » 500.000
» 56 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 86.200.000.

*Emissione* 7ª - *tranche* 1/68 - 7/79:
Estrazione a sorte di:
n. 116 titoli di L. 50.000
» 20 titoli di » 500.000
» 52 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 67.800.000.

*Emissione* 8ª - *tranche* 1/68 - 7/79:
Estrazione a sorte di:
n. 90 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 70.500.000.

*Emissione* 9ª - *tranche* 1/68 - 7/79:
Estrazione a sorte di:
n. 1 titoli di L. 50.000
» 1 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 40.550 000.

10) 6% S.S. EXPORT B:

*Emissione* 1/68 - 1/80:
Estrazione a sorte di:
n. 88 titoli di L. 500.000
» 176 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 220.000 000.

11) 6% SERIE ORDINARIA VENTENNALI:

*Emissione diciannovesima*:
Estrazione a sorte di:
n. 48 titoli di L. 12.500
» 508 titoli di » 50.000
» 771 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 411.500.000.

12) 7% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

*Emissione serie B* 1/70 - 1/85:
Estrazione a sorte di:
n. 70 titoli di L. 50.000
» 212 titoli di » 500.000
» 84 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 193.500.000.

13) 7% S.S. EXPORT A:

*Emissione 1ª - tranche decennale* 1/70-7/79:
Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 50.000
» 1 titoli di » 500.000
» 58 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 58 800.000.

14) 7% SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

*Emissione prima*:
Estrazione a sorte di:
n. 81 titoli di L. 50.000
» 1 titoli di » 100.000
» 27 titoli di » 500.000
» 1.119 titoli di » 1.000.000
per il complesisvo valore nominale di L. 1 136 650.000.

*Emissione seconda*:
Estrazione a sorte di:
n. 183 titoli di L. 500 000
» 2.191 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2 282.500.000.

15) 7% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

*Emissione prima*:
Estrazione a sorte di:
n. 74 titoli di L. 50.000
» 173 titoli di » 100.000
» 401 titoli di » 500.000
» 1.768 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.989.500.000.

*Emissione seconda*:
Estrazione a sorte di:
n. 1 titoli di L. 100.000
» 10 titoli di » 500.000
» 105 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 110 100.000.

*Emissione terza*:
Estrazione a sorte di:
n. 221 titoli di L. 100.000
» 140 titoli di » 500.000
» 482 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 574.100.000.

*Emissione quarta*:
Estrazione a sorte di:
n. 21 titoli di L. 100.000
» 47 titoli di » 500.000
» 382 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 407.600.000.

*Emissione quinta*:
Estrazione a sorte di:
n. 28 titoli di L. 500.000
» 135 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 149.000.000.

*Emissione sesta*:
Estrazione a sorte di:
n. 11 titoli di L. 100 000
» 26 titoli di » 500.000
» 419 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 433.100.000.

*Emissione settima*:
Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 100 000
» 59 titoli di » 500 000
» 704 titoli di » 1 000.000
per il complessivo valore nominale di L. 733 900 000.

16) 7% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

*Emissione prima*:
Estrazione a sorte di:
n. 137 titoli di L. 50 000
» 273 titoli di » 100 000
» 232 titoli di » 500 000
» 547 titoli di » 1.000 000
per il complessivo valore nominale di L. 697.150.000.

*Emissione seconda*:
Estrazione a sorte di:
n. 2 titoli di L. 500.000
» 17 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 18 000.000.

*Emissione terza*:
Estrazione a sorte di:
n. 72 titoli di L. 50.000
» 207 titoli di » 100.000
» 347 titoli di » 500.000
» 670 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 867.800.000.

*Emissione quarta*:
Estrazione a sorte di:
n. 30 titoli di L. 50.000
» 35 titoli di » 100.000
» 123 titoli di » 500.000
» 303 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 369 500 000.

*Emissione quinta*:
Estrazione a sorte di:
n. 119 titoli di L. 100 000
» 488 titoli di » 500 000
» 816 titoli di » 1.000 000
per il complessivo valore nominale di L. 1 071 900.000.

*Emissione sesta*:
Estrazione a sorte di:
n. 108 titoli di L. 100.000
» 95 titoli di » 500.000
» 259 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 317.300.000.

*Emissione settima*:
Estrazione a sorte di:
n. 55 titoli di L. 100.000
» 95 titoli di » 500.000
» 433 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 486.000.000.

*Emissione ottava*:
Estrazione a sorte di:
n. 561 titoli di L. 100.000
» 915 titoli di » 500.000
» 2.720 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.233.600.000.

*Emissione nona*:

Estrazione a sorte di:

n. 159 titoli di L. 100.000
» 258 titoli di » 500.000
» 1.362 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.506.900.000.

17) 7% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

*Emissione prima*:

Estrazione a sorte di:

n. 31 titoli di L. 50.000
» 31 titoli di » 500.000
» 273 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 290.050.000.

*Emissione seconda*:

Estrazione a sorte di:

n. 85 titoli di L. 100.000
» 112 titoli di » 500.000
» 756 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 820.500.000.

*Emissione terza*:

Estrazione a sorte di:

n. 236 titoli di L. 100.000
» 348 titoli di » 500.000
» 1.235 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.432.600.000.

*Emissione quarta*:

Estrazione a sorte di:

n. 79 titoli di L. 100.000
» 174 titoli di » 500.000
» 264 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 358.900.000.

*Emissione quinta*:

Estrazione a sorte di:

n. 390 titoli di L. 100.000
» 547 titoli di » 500.000
» 1.751 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.063.500.000.

*Emissione sesta*:

Estrazione a sorte di:

n. 131 titoli di L. 100.000
» 148 titoli di » 500.000
» 551 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 638.100.000.

18) 8% SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

*Emissione* 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 100.000
» 39 titoli di » 500.000
» 5.244 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.264.000.000.

*Emissione* 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 708 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 708.000.000.

19) 8% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

*Emissione* 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 363 titoli di L. 100.000
» 443 titoli di » 500.000
» 3.679 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.936.800.000.

*Emissione* 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 508 titoli di L. 100.000
» 485 titoli di » 500.000
» 3.611 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.904.300.000.

20) 8% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

*Emissione* 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 92 titoli di L. 100.000
» 312 titoli di » 500.000
» 2.946 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.112.700.000.

*Emissione* 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 11 titoli di L. 500.000
» 671 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 676.500.000.

21) 8% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

*Emissione* 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 100.000
» 18 titoli di » 500.000
» 1.295 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.305.400.000.

*Emissione* 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 15 titoli di L. 500.000
» 377 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 384.500.000.

*Totale generale* L. 55.739.525.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 23 aprile 1975

**(3472)**

---

# PREFETTURA DI GORIZIA

## Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda della sig.ra Marussi Iolanda ved. Marusic intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome da nubile, ridotto in forma italiana al nonno materno con decreto prefettizio n. 50/30 Div. I in data 16 settembre 1931 da Marussi a Marusic;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle Nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Alla sig.ra Marussi Iolanda ved. Marusic nata a Rupa-Savogna d'Isonzo il 12 dicembre 1941 e residente a Peci-Savogna d'Isonzo, via G. Verdi n. 44, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria il proprio cognome da nubile di « Marusic ».

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 7 aprile 1975

*Il prefetto*: MOLINARI

**(3325)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di centootto allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1974, registro n. 11 Difesa, foglio n. 382, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione di centootto allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze (anno accademico 1974-75);

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1974, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Considerato che il ten. col. medico s.p.e. Privitelli Giuseppe si è reso indisponibile per motivi di salute e pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

*Articolo unico*

Il ten. col. medico s.p.e. Privitelli Giuseppe è sostituito dal ten. col. medico s.p.e. Di Martino Mario nell'incarico di membro della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di centootto allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze indetto con decreto ministeriale 18 maggio 1974.

Roma, addì 5 ottobre 1974

*Il Ministro*: ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1975*
*Registro n. 4 Difesa, foglio n. 348*

**(2744)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ospedaliera ad aiuto di cardiologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, sessione anno 1970.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 24 novembre 1971, concernente l'approvazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ospedaliera ad aiuto di cardiologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, sessione anno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 29 dicembre 1971;

Accertato che, al numero 33 della citata graduatoria, è stato erroneamente indicato come Signorini Gino Paolo il nominativo del dott. Signorini Gian Paolo;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 33 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ospedaliera ad aiuto di cardiologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, sessione anno 1970, approvata con decreto ministeriale 24 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 29 dicembre 1971, leggasi: « Signorini Gian Paolo, nato ad Udine il 23 giugno 1931 » anzichè « Signorini Gino Paolo, nato ad Udine il 23 giugno 1931 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1975

*Il Ministro*: GULLOTTI

**(2843)**

**Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ospedaliera ad aiuto di endocrinologia, sessione anno 1971-72.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 4 febbraio 1974, concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ospedaliera ad aiuto di endocrinologia, sessione anno 1971-1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 5 marzo 1974;

Accertato che la dott.ssa Recchia Olga, inclusa al n. 3 della citata graduatoria, è nata il « 14 novembre 1937 » anzichè, come erroneamente indicato il « 14 febbraio 1937 »;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 3 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ospedaliera ad aiuto di endocrinologia, sessione anno 1971-72, approvata con decreto ministeriale 4 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 5 marzo 1974, leggasi « Recchia Olga nata a Roma il 14 novembre 1937 » anzichè « Recchia Olga nata a Roma il 14 febbraio 1937 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1975

*Il Ministro*: GULLOTTI

**(2844)**

## MINISTERO DEL TESORO

**Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a quarantacinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.**

Le prove scritte del concorso, per esami, a quarantacinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, bandito con decreto ministeriale 11 novembre 1974 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20 del 22 gennaio 1975, avranno luogo nei giorni 9 e 10 giugno 1975, con inizio alle ore 8, nelle sedi appresso indicate:

Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4;

Torino, ufficio zona Totocalcio, via Colli n. 7;

Milano, museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci », sala delle colonne, primo piano, via S. Vittore n. 21;

Venezia, intendenza di finanza e ragioneria provinciale dello Stato, Campo S. Angelo n. 3538; istituto tecnico « Pacinotti », via Caneve n. 93, Mestre - Venezia.

**(3431)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

**Integrazione relativa alle sedi di prima assegnazione del concorso pubblico, per titoli, a settecento posti di stradino nel ruolo organico degli operai comuni.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto ministeriale n. 1469 del 10 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1973, registro n. 3, foglio n. 397, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 22 maggio 1973, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli, a settecento posti nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S.;

Considerato che all'art. 1 del succitato decreto ministeriale i suddetti settecento posti sono stati ripartiti fra i compartimenti regionali della viabilità, sede di prima assegnazione, carenti di personale;

che l'A.N.A.S. si è riservata la facoltà prevista dall'art. 12 del summenzionato decreto ministeriale n. 1469 che richiama il comma sesto dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

che il succitato comma sesto dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, prevede che l'amministrazione ha la facoltà di assumere entro sei mesi dalla data del decreto di pubblicazione della graduatoria, oltre ai vincitori gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria entro il limite dei posti disponibili;

che alla data del presente decreto risultano disponibili nella categoria degli operai comuni dell'A.N.A.S. un numero di posti superiore a quello dei settecento messi a concorso;

che le esigenze di servizio, venutesi a determinare dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'anzidetto decreto ministeriale n. 1469 del 10 febbraio 1973 alla data del presente decreto, rendono indispensabile per gli uffici dell'A.N.A.S. ubicati nella regione Lazio, direzione generale e compartimento della viabilità di Roma, l'opera di ottanta operai comuni e nella regione Molise l'opera di trenta operai comuni;

Ritenuta pertanto la necessità di includere fra le sedi di prima assegnazione le seguenti:

| | Numero dei posti |
|---|---|
| per il Lazio, compartimento della viabilità di Roma e direzione generale | 80 |
| per il Molise | 30 |

Decreta:

Per i motivi citati nelle premesse, fra le sedi di prima assegnazione di cui al concorso a settecento posti nel ruolo organico degli operai comuni dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, bandito con decreto ministeriale 10 febbraio 1973, n. 1469, sono inclusi il Lazio, compartimento della viabilità e direzione generale, per un numero di ottanta posti ed il Molise per un numero di trenta posti.

Roma, addì 31 dicembre 1974

*Il Ministro*: BUCALOSSI

(2839)

# REGIONE LIGURIA

## Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico macello vacante nel comune di Savona

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA' SICUREZZA SOCIALE

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 917 del 29 novembre 1972 con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Savona;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 422 del 19 febbraio 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Constatata la regolarità di tutti gli atti concorsuali;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale numero 1022-*bis* in data 4 giugno 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Alibrandi Antonino . punti 174,340
2. Sobrero Luigi . . » 167,385
3. Giordano Michele . . » 165,237
4. Bella Franco . . » 158,203

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Savona e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio veterinario provinciale di Savona, della prefettura di Savona e del comune di Savona.

Genova, addì 26 febbraio 1975

*L'assessore*: PEDEMONTE OPISSO

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA' SICUREZZA SOCIALE

Visto il proprio decreto n. 6 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Savona, bandito con decreto del presidente della giunta regionale n. 917 in data 29 novembre 1972;

Ritenuto di dover dichiarare il concorrente classificatosi al primo posto nella graduatoria di che trattasi vincitore del posto di direttore del pubblico macello del comune di Savona;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale numero 1022-*bis* in data 4 giugno 1973;

Decreta:

Il dott. Alibrandi Antonino, primo classificato nella graduatoria degli idonei al concorso in premessa indicato, è dichiarato vincitore del posto di direttore del pubblico macello del comune di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Savona e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio veterinario provinciale di Savona, della prefettura di Savona e del comune di Savona.

Genova, addì 26 febbraio 1975

*L'assessore*: PEDEMONTE OPISSO

(2848)

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

## Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Taranto

Con decreto del medico provinciale 6 aprile 1975, n. 332, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti di seguito indicate:

comune di Taranto: sede n. 33 urbana; sede n. 46 urbana; sede n. 49 urbana; sede n. 53 rurale; sede n. 55 urbana; sede n. 56 urbana; sede n. 57 urbana;

comune di Castellaneta: sede n. 4 rurale;

comune di Faggiano: rurale;

comune di Ginosa: sede n. 4 rurale;

comune di Grottaglie: sede n. 2 urbana;

comune di Manduria: sede n. 6 rurale;

comune di Martina Franca: sede n. 9 urbana, sede n. 10 urbana;

comune di Montemesola: sede unica;

comune di Palagiano: sede n 3 rurale.

Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 12 del giorno 12 giugno 1975.

(3185)

# REGIONI

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1975, n. **15**.

**Bilancio di previsione della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1975.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 21 *marzo* 1975)

(3187)

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1975, n. **16**.

**Variazione al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1975** (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 27 *marzo* 1975)

(3188)

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1975, n. **5**.

**Proroga al 31 marzo 1975 dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 1975.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 28 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

Il termine per l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975, fissato nel 28 febbraio con legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1, è prorogato fino a quando sia approvato con legge il bilancio suddetto e non oltre il 31 marzo 1975.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 17 marzo 1975

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1975, n. **6**.

**Modificazione alla legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, concernente la concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 28 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, è sostituito dal seguente:

« Ai proprietari di cui al terzo comma, per le aree situate nei centri storici e nei centri edificati, è concesso un contributo straordinario commisurato al prodotto per dodici del giusto prezzo agricolo medio corrispondente al tipo di coltura più redditizia tra quelle che, nel territorio della Valle d'Aosta, coprono una superficie superiore al cinque per cento su quella coltivata, diminuito dell'importo dell'indennità spettante ai proprietari per dette aree ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865 ».

Art. 2.

L'applicazione della modificazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44.

**La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.**

**Aosta, addì 21 marzo 1975**

ANDRIONE

**Avviso di rettifica**

Nell'art. 10, terzo comma, della legge regionale 19 febbraio 1975, n. 3, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell'11 marzo 1975 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 97 dell'11 aprile 1975, ove è scritto: « dal testo unico 14 aprile 1910, n. *369* », leggasi: « dal testo unico 14 aprile 1910, n. *639* ».

(3100)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751120)